Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 11 ottobre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2004 - Deliberazione N. 1722 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - N. 19 Piano Sanitario Regionale - **Interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle Aziende Sanitarie direttamente dal creditore: modifiche ed integrazioni alle DGRC n. 2089/2002, n. 2013/03 e n. 57/2004.**

omissis

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002, recante "Linee Guida alle Aziende Sanitarie che intendano concordare dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti dei loro fornitori - Integrazioni e modifiche coordinate della DGRC n. 1759 del 24 aprile 2002"

- la Circolare dell'Assessore alla Sanità del 14 ottobre 2002, prot. n. 2208/SP, recante chiarimenti in ordine alla applicazione della anzidetta delibera la Circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2003, n. 1, G.U. n. 19 del 24/1/2003, recante disposizioni alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici in materia di "Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali", con riferimento al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, G.U. n. 249 del 23/10/2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

- la delibera della Giunta Regionale n. 2013 del 30 maggio 2003, recante "Interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle Aziende Sanitarie direttamente dal creditore: ammissione al rimborso da parte della Regione nell'ambito degli oneri già prefissati dalla DGRC n. 2089/2002";

- la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 23 gennaio 2004, recante "Rimborso da parte della Regione degli interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle Aziende Sanitarie: proroga per un ulteriore triennio delle disposizioni di cui alle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013/2003";

RILEVATO

- che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che, per i contratti conclusi a decorrere dall'8 agosto 2002, salvo diverso accordo scritto tra le parti, purché non gravemente iniquo in danno del creditore:

• gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali;

• il termine legale ordinario di pagamento è di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (ovvero, se anteriore, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi), fatta salva la decorrenza del termine dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (quando il debitore riceva la fattura o al richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data);

- che la sopra citata Circolare ministeriale del 14/1/2003 invita i responsabili dell'attività contrattuale degli enti pubblici a valutare, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, l'opportunità di concordare per iscritto condizioni di pagamento meno gravose rispetto a quelle legali, definite, come sopra esposto, dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

CONSIDERATO

- che la sopra citata delibera della G.R. n. 2089 del 22 maggio 2002 è intervenuta per emanare apposite Linee Guida alle Aziende Sanitarie che intendano concordare dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti dei loro fornitori di beni e servizi, prevedendo i limiti e le condizioni per ammettere i relativi oneri finanziari al rimborso da parte della Regione e, specificamente, che:
  - sia stato preventivamente definito tutto il contenzioso in essere tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria, oppure, quanto meno, il contenzioso insorto esclusivamente in conseguenza di ritardato o mancato pagamento;
  - il tasso d'interesse non sia superiore al tasso annuo variabile dell'Euribor + 1,00 punti;

- le Aziende Sanitarie devono-gestire le convenzioni di factoring, ed il complesso delle operazioni che determinano oneri finanziari per la loro Azienda in modo da assicurare tassativamente che, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, gli oneri finanziari che ne scaturiscono a carico dell'Azienda Sanitaria, al lordo del rimborso da parte della Regione, siano contenuti nello 0,50% del totale dei costi della produzione, per il 2002, e nell'1,00% del totale dei costi della produzione, per gli anni successivi;
- il rimborso della Regione opera, comunque, al massimo nel limite di E. 25 milioni per l'esercizio 2002, e di E 50 milioni annui, per gli esercizi 2003 e 2004;

- che la sopra citata delibera della G.R. n. 2013/2003 è intervenuta per estendere il rimborso regionale degli interessi di dilazione anche agli accordi di dilazione pagamento stipulati direttamente tra il creditore e l'Azienda Sanitaria, alle seguenti principali condizioni:
  - sono ammessi a rimborso solo gli interessi maturati a decorrere da non meno di sessanta giorni dalla originaria scadenza di pagamento contrattuale (salvo accordo più favorevole. al debitore), e non oltre dodici mesi dalla medesima scadenza;
  - la dilazione di pagamento deve essere convenuta tra le parti in forma scritta;
  - il creditore deve aver sospeso e definito in via transattiva tutto il contenzioso in essere con l'Azienda Sanitaria; oppure, quanto meno, il contenzioso insorto esclusivamente in conseguenza di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria;
  - il tasso degli interessi di dilazione non sia superiore al tasso nominale annuo variabile, pari all'EURIBOR + 1,00 punto, divisore 365, franco di qualsiasi commissione, già previsto dalla DGRC n. 2089/2002 per le convenzioni di factoring, rilevato ed aggiornato ogni tre mesi con le stesse modalità ivi previste;
  - gli interessi da rimborsare, sommati a quelli rimborsabili per effetto della DGRC n. 2089/2002, siano contenuti nello 0,50% del totale dei costi della produzione, per l'esercizio 2002, e nell'1,00% del totale dei costi della produzione, per gli esercizi successivi;
  - gli interessi da rimborsare, sommati a quelli rimborsabili per effetto della DGRC n. 2089/2002, siano contenuti negli stanziamenti già previsti dalla DGRC n. 2089/2002 e, quindi, C 25 milioni per l'esercizio 2002, E 50 milioni, rispettivamente per gli esercizi 2003 e 2004, a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062.
- che la sopra citata delibera della G.R. n. 5712004 ha stabilito che:
  - le Aziende Sanitarie sono autorizzate a convenire, in forma scritta, con le società di factoring interessate, che la durata delle convenzioni stipulate ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 2089/2002 è fissata al 31 dicembre 2007, salvo ulteriore rinnovo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2006, fermo restando tutto quant'altro previsto e regolato dallo schema tipo di convenzione allegato alla medesima delibera n. 2089/2002;
  - gli interessi di dilazione ammessi al rimborso da parte della Regione, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013/2003 sono fissati nella misura massima complessiva di E 50 milioni annui, per ciascuno degli esercizi dal 2005 al 2007, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, nella UPB 4.15.38 "Assistenza Sanitaria" - capitolo 7062;
  - la validità di tutte le altre disposizioni stabilite dalle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013/2003 è estesa dal triennio 2002 - 2004 al triennio 2005-2007.

RILEVATO

- che in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria n. 556004 del 7 luglio 2004, le Aziende Sanitarie Locali hanno comunicato la situazione al 30 giugno 2004 della loro esposizione verso società di factoring e per accordi diretti con i creditori, esposta nell'allegato n. 1 alla presente delibera; nonché la movimentazione intervenuta nel I semestre 2004 nei capitali dilazionati, e la proiezione delle rate a scadere, come esposto nell'allegato n. 2 alla presente delibera;
- che da tale situazione si rileva una esposizione complessiva in essere, per accordi di dilazione pagamento stipulati ai sensi delle delibere n. 2089/02 e n. 2013/03, di circa E 650 milioni;
- che tale esposizione, ai livelli attuali dei tassi d'interesse, comporta un onere annuo di interessi di dilazione a carico della Regione stimabile in circa E 20 milioni, pari a circa lo 0,30% dei costi di produzione delle Aziende Sanitarie Locali, ben al di sotto, quindi:

- sia del limite massimo rimborsabile dalla Regione di E 50 milioni annui, già stabilito per gli esercizi 2004 - 20Q7 dalle delibere sopra richiamate;
- sia del limite massimo dell'1% dei costi della produzione delle Aziende Sanitarie, stabilito dalle medesime delibere;

- che sussistono, quindi, i margini per ampliare fino ad una esposizione di circa E. 1.300 - 1.500 milioni il ricorso delle Aziende Sanitarie allo strumento della dilazione di pagamento con interessi rimborsati dalla Regione, pur rimanendo nei limiti prefissati dalle delibere n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/04;

DATO ATTO

- che le dilazioni di pagamento sopra esposte hanno consentito alle Aziende Sanitarie Locali di evitare ingenti oneri di contenzioso per spese legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, a fronte di interessi di dilazione contenuti nella misura massima dell'EURIBOR + 1,00 punto (attualmente circa il 3,2% annuo);
- che è da ritenersi conveniente una maggiorazione sull'EURIBOR contenuta in un massimo di 1,00 punto, considerato che:
  - l'EURIBOR, pari attualmente a circa il 2,20%, è, per sua definizione (Euro Interbank Offered Rate), il tasso d'interesse al quale le banche si prestano il denaro tra di loro;
  - le società di factoring, in genere, ottengono dalle banche i fondi necessari per la loro attività pagando una maggiorazione rispetto all'EURIBOR;
  - il tasso medio praticato dalle società di factoring alla loro clientela, per le operazioni di maggiore importo, come rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato ogni tre mesi con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento del tesoro, per il trimestre luglio - settembre 2004 è attualmente del 5,34%, corrispondente ad oltre 3,00 punti di maggiorazione sull'EURIBOR;
- che la medesima rilevazione ufficiale della Banca d'Italia ha accertato che la maggiorazione stabilità contrattualmente per i casi di ritardato pagamento (penalità di mora) è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, ben al di sopra, quindi, della penalità di 1,00 punto stabilita per le dilazioni di pagamento oggetto delle delibere sopra citate e della presente delibera;
- che l'onere aggiuntivo, derivante alle aziende sanitarie dalle dilazioni di pagamento concesse dalle società di factoring o direttamente dai loro creditori, consente alle stesse notevoli risparmi, evitando oneri di contenzioso, spese legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO

- che diversi creditori, singoli e/o associati, della sanità, privata hanno sottoposto alla valutazione dell'Assessorato alla Sanità una ipotesi di accordo tra le strutture private p.a. e le Aziende Sanitarie Locali finalizzata a dilazionare in tre anni il pagamento di crediti correnti certi, liquidi ed esigibili, sulla quale è basato lo schema esposto nell'allegato n. 3 alla presente delibera;
- che l'anzi detto schema di accordo prevede le seguenti condizioni principali:
  a) durata della dilazione fissata in tre anni, con ammortamento del capitale a decorrere dal secondo anno, in otto rate trimestrali posticipate, ciascuna dello stesso importo capitale;
  b) rimborso degli interessi di dilazione pagamento in via trimestrale posticipata, calcolati in misura variabile, pari al tasso di interesse dell'EURIBOR a tre mesi, divisore 365, per il numero dei giorni effettivi di esposizione, con una maggiorazione ancora da definire (ma che, per disposizione della presente delibera, dovrà essere contenuta al massimo in 0,70 punti percentuali su base annua), franco di qualsiasi commissione, rilevato come media del mese precedente l'inizio del trimestre dal quotidiano "Il Sole 24 ore" o altra stampa specializzata;
  c) rinunzia da parte delle strutture private p.a. a tutte le azioni legali in corso originate da ritardati o mancati pagamenti, nonché degli interessi maturati e delle spese di giudizio, per le prestazioni oggetto dell'accordo;
  d) sospensione fino al 30 giugno 2005 di ogni azione legale di recupero crediti derivante da ritardati o mancati pagamenti; per i crediti a tutto il 31/12/2003 la sospensione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'avvenuto perfezionamento, entro il 31 dicembre 2004, degli atti transattivi con le AA.SS.LL. previa certificazione del debito da parte del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria;
  e) riconoscimento di interessi di mora, in caso di ritardato pagamento delle rate in scadenza, al tasso di dilazione di cui alla precedente lettera b), maggiorato di un ulteriore punto percentuale su base annua a titolo di penalità per mora;

RILEVATO

- che lo stato della finanza regionale, e in particolare il servizio sanitario regionale, versa in gravi difficoltà finanziarie, aggravate dal ritardo con cui lo Stato sta procedendo all'accreditamento delle integrazioni di finanziamento della spesa sanitaria corrente previste dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001: circa E. 2,7 miliardi di quote del FSN assegnate alla Campania per gli anni 2001 - 2004 non sono state ancora erogate: E 331 milioni per il 2001; E 806 milioni per il 2002; E 857 milioni per il 2003; E 718 milioni per il 2004;
- che la struttura dell'operazione proposta è assimilabile, quindi, alla fattispecie di accordi diretti tra il creditore e l'Azienda Sanitaria Locale, riconosciuti meritevoli di rimborso regionale degli interessi con la sopra citata DGRC n. 2013/03; con la principale differenza che si configurerebbe un accordo della durata di tre anni, anziché di dodici mesi;

RITENUTO

- quindi, che sia opportuno accogliere la richiesta anzidetta, al fine di massimizzare l'efficacia dello strumento delle dilazioni di pagamento, oggetto delle sopra citate delibere della G.R. n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/2004, senza ulteriori oneri per la Regione, rispetto a quelli già previsti dagli atti anzi detti;
- che l'onere aggiuntivo derivante alle Aziende Sanitarie dalle dilazioni di pagamento concesse direttamente dai loro creditori può ritenersi sensibilmente inferiore rispetto ai maggiori costi che deriverebbero dall'attivazione di azioni di, recupero forzoso, quali interessi di mora, spese legali e rivalutazione monetaria, tenuto anche conto delle più gravose condizioni di pagamento e di interessi moratori stabilite, in mancanza accordo scritto tra le parti, dal citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e delle disposizioni di cui alla sopra richiamata Circolare ministeriale del 14/1/2003, che invita i responsabili dell'attività contrattuale degli enti pubblici a valutare, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, l'opportunità di concordare per iscritto condizioni di pagamento meno gravose rispetto a quelle legali;
- che, nei limiti degli stanziamenti già previsti dalla DGRC n. 2089/02 n. 2013/03 e n. 57/04 nell'ambito della ripartizione annuale delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale: E 50 milioni annui per ciascun esercizio dal 2004 al 2007, a valere sulla UPB 4.15.38 (Assistenza Sanitaria), capitolo 7062, (Spesa Sanitaria Accentrata Piano Sanitario), è ammissibile l'estensione del rimborso regionale di cui alle medesime delibere anche agli oneri derivanti da accordi di dilazione pagamento aventi le caratteristiche esposte nell'allegato n. 3 alla presente delibera, concessi direttamente alle Aziende Sanitarie dai loro creditori, in quanto sostitutivi degli oneri per convenzioni di factoring e integrativi delle medesime finalità;

CONSIDERATO

- che sia, comunque, necessario ed opportuno prevedere che gli accordi di dilazione triennale prevedano le seguenti particolari condizioni:
  a) facoltà del debitore di rimborsare il capitale dilazionato, anche frazionandolo in più rimborsi, in via anticipata rispetto alle scadenze pattuite, senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l'estinzione anticipata, quanto meno a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo all'inizio della dilazione;
  b) limitazione della facoltà del creditore di cedere a terzi il proprio credito, senza il consenso del debitore, alla fattispecie in cui il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario riconosciuto ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero una società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99;
  c) durata massima della dilazione di pagamento: non superiore a tre anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2007 (termine di vigenza delle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 57 del 23/1/2004);
  d) il tasso d'interesse di dilazione dovrà essere pari all'EURIBOR, variabile in via trimestrale, divisore 365, franco di qualsiasi commissione, con una maggiorazione non superiore a 0,70 punti percentuali su base annua; e la eventuale penalità di mora dovrà essere contenuta in un punto percentuale su base annua;
- che, stante la situazione di difficoltà finanziaria di molte Aziende Sanitarie, e nel presupposto che tale difficoltà debba, comunque, considerarsi transitoria, sia per gli ingenti crediti vantati dalla Regione Campania verso lo Stato (circa E. 2,7 miliardi per gli esercizi 2001 - 2004), sia per le azioni di riequilibrio intraprese dall'Assessorato alla Sanità e dallo stesso Consiglio Regionale (da ultimo: il

complesso di provvedimenti stabiliti dalla legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28), appare infine opportuno favorire la definizione di accordi di dilazione pagamento da parte delle Aziende Sanitarie, stabilendo:

a) che il limite dell'1% dei costi della produzione, entro cui le singole Aziende Sanitarie devono contenere ogni anno gli interessi passivi, stabilito dalla delibera n. 2089/02 e confermato dalle successive delibere n. 2013/2003 e n. 57/2004, sia aumentato per le singole Aziende Sanitarie al 2% dei costi della produzione, fermo restando il rispetto del limite dell'1% dei costi della produzione per il complesso delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere regionali;

b) che ai fini delle dilazioni di pagamento regolate dalla delibera n. 2013 del 30/5/2003, per le quali il piano di rimborso del capitale è convenuto nei singoli accordi, i termini di almeno sessanta giorni dalla scadenza originaria di pagamento contrattuale e non oltre dodici mesi dalla medesima scadenza, di cui al punto 2), lettera a) del dispositivo, sono modificati come segue (per gli interessi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2004): "per essere ammessi a rimborso, gli interessi devono essere maturati dopo la originaria scadenza di pagamento contrattuale (salvo accordo più favorevole al debitore), e non oltre ventiquattro mesi dalla medesima scadenza";

c) restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle delibere n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/04; tali disposizioni, per analogia, si applicheranno anche alle dilazioni di pagamento oggetto della presente delibera;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 680447 del 2/9/04;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato, e ad integrazione e modifica delle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 2089/02, 2013/03 e 57/04:

1. Il previsto rimborso da parte della Regione degli oneri finanziari derivanti alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere dalle dilazioni di pagamento stipulate ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002, n. 2013 del 30 maggio 2003 e n. 57 del 23 gennaio 2004, è esteso agli oneri finanziari derivanti alle medesime Aziende dalle dilazioni di pagamento di durata triennale, stipulate sulla base delle condizioni esposte nello schema allegato n. 3 alla presente deliberazione e con le ulteriori precisazioni di cui ai punti seguenti.

2. Tali accordi di dilazione pagamento dovranno prevedere espressamente le seguenti particolari condizioni:

a) facoltà del debitore di rimborsare il capitale dilazionato, anche frazionandolo in più rimborsi, in via anticipata rispetto alle scadenze pattuite, senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l'estinzione anticipata, quanto meno a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo all'inizio della dilazione;

b) limitazione della facoltà del creditore di cedere a terzi il proprio credito, senza il consenso del debitore, alla fattispecie in cui il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario riconosciuto ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero una società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99;

c) durata massima della dilazione di pagamento: non superiore a tre anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2007 (termine di vigenza delle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 57 del 23/1/2004);

d) il tasso d'interesse di dilazione dovrà essere pari all'EURIBOR, variabile in via trimestrale, divisore 365, franco di qualsiasi commissione, con una maggiorazione non superiore a 0,70 punti percentuali su base annua; e la eventuale penalità di mora dovrà essere contenuta in un punto percentuale su base annua;

3. Al fine di favorire la definizione di accordi di dilazione pagamento da parte delle Aziende Sanitarie, evitando contenziosi ed interessi di mora, si stabilisce:

a) che il limite dell'1% dei costi della produzione, entro cui le singole Aziende Sanitaria e devono contenere ogni anno gli interessi passivi, stabilito dalla delibera n. 2089/02 e confermato dalle successive delibere n. 2013/2003 e n. 57/2004, sia aumentato per le singole Aziende Sanitarie al 2% dei costi della produzione, fermo restando il rispetto del limite dell'1% dei costi della produzione per il complesso delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere regionali;

b) che ai fini delle dilazioni di pagamento regolate dalla delibera n. 2013 del 30/5/2003, per le quali il piano di rimborso del capitale è convenuto nei singoli accordi, i termini di almeno sessanta giorni dalla scadenza originaria di pagamento contrattuale e non oltre dodici mesi dalla medesima scadenza, di cui al punto 2), lettera a) del dispositivo, sono modificati come segue: "per essere ammessi a rimborso, gli interessi devono essere maturati dopo la originaria scadenza di pagamento contrattuale (salvo accordo più favorevole al debitore), e non oltre ventiquattro mesi dalla medesima scadenza";

c) che la disposizione di cui alla precedente lettera 3) b) si applica agli interessi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2004;

d) restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle delibere n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/04; tali disposizioni, per analogia, si applicheranno anche alle dilazioni di pagamento oggetto della presente delibera.

4. Per accedere al rimborso, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria deve adottare formale delibera di richiesta alla Regione, sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, da inviare al Settore Programmazione Sanitaria, che accerti l'importo degli interessi di cui si chiede il rimborso (fornendo il dettaglio del loro calcolo) e la conformità della richiesta alle condizioni stabilite dalla presente delibera, allegando copia conforme degli accordi di dilazione e delle transazioni con il creditore. Il Dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità provvederà con proprio decreto ad impegnare ed erogare il rimborso degli oneri finanziari sostenuti in ciascun esercizio dalle Aziende Sanitarie, mediante il pagamento di un acconto entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base dei consuntivi dei primi tre trimestri, ed il saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo, nel rispetto degli obiettivi e delle condizioni sopra esposte.

5. Il rimborso di cui al punto precedente dovrà essere ripartito per ciascuna Azienda Sanitaria in base agli oneri finanziari complessivamente sostenuti nell'esercizio dall'Azienda medesima per le dilazioni di pagamento di cui alla presente deliberazione e per quelle previste dalle delibere n. 2089/2002, n. 2013/2003 e n. 57/2004; e sarà limitato, per ciascuna Azienda Sanitaria, alla percentuale massima stabilita al precedente punto 3, lettera a), eventualmente ridotta della misura necessaria a contenere l'onere complessivo negli stanziamenti già disposti dalla Regione con le sopra citate delibere n. 2089/2002, n. 2013/2003 e n. 57/2004.

6. Il contenimento degli oneri finanziari, in rapporto al costo della produzione, costituisce obiettivo prioritario dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Entrata e Spesa, al Settore Formazione Bilancio, al Settore Riscontro e Vigilanza, all'A.G.C. Assistenza Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Factoring ed Accordi diretti di dilazione ai sensi delle dgrc n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/04

Situazione al 30 giugno 2004 **Allegato 1**

	Importi in EURO x MILLE		Dilazioni di Pagamento in essere alla data, verso:				
		A=B+C+D+E+F	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Azienda Sanitaria Locale	FIDO MASSIMO	Dilazione di pagamento in essere alla data	Farmacie Convenzionate	Case di Cura	Centri di Riabilitazione	Laboratori Diagnostici e Radiologici	Altri Fornitori
AV1	0	**0**	0	0	0	0	0
AV2	66.000	**0**	0	0	0	0	0
BN1	15.000	**1.591**	0	0	1.591	0	0
CE1	98.700	**19.792**	5.360	13.791	0	641	0
CE2	113.700	**47.446**	6.842	17.350	9.287	12.817	1.150
NA1	298.700	**194.116**	28.652	59.708	26.713	51.071	27.972
NA2	123.000	**50.313**	18.010	13.341	9.783	6.312	2.867
NA3	62.050	**50.816**	50.816	0	0	0	0
NA4	144.700	**31.775**	20.276	11.499	0	0	0
NA5	143.500	**70.877**	33.097	19.492	8.497	8.695	1.096
SA1	104.480	**29.655**	10.903	2.687	10.539	5.526	0
SA2	57.640	**17.810**	0	17.810	0	0	0
SA3	0	**0**	0	0	0	0	0
Totale Factoring	1.227.470	**514.191**	**173.956**	**155.678**	**66.410**	**85.062**	**33.085**
DILAZIONI DI PAGAMENTO ACCORDATE DIRETTAMENTE DAI CREDITORI							
CE1	8.415	**8.415**	1.653	607	4.019	2.136	0
NA1	1.585	**1.585**	1.287	0	0	298	0
NA2	3.383	**3.383**	233	0	0	0	3.150
NA3	1.502	**1.502**	1.502	0	0	0	0
NA5	127.518	**127.518**	127.518	0	0	0	0
Totale Accordi Diretti	142.403	**142.403**	**132.193**	**607**	**4.019**	**2.434**	**3.150**
TOTALE GENERALE	1.369.873	**656.594**	**306.149**	**156.285**	**70.429**	**87.496**	**36.235**

Factoring ed Accordi diretti di dilazione ai sensi delle dgrc n. 2089/02, n. 2013/03 e n. 57/04

Allegato n. 2

Situazione al 30 giugno 2004 e Proiezione Rate in Scadenza nei prossimi mesi - Importi in EURO x 1000

ASL	Andamento I semestre 2004				Importi in scadenza di pagamento, per capitale ed interessi										
	Dilazione di pagamento in essere al 1° gennaio 2004	Rimborsi effettuati nel I semestre 2004	Nuove dilazioni attivate nel I semestre 2004	(A) Dilazione di pagamento in essere alla data	(B) 1/7 31/7/04	(C) 1/8 31/8/04	(D) 1/9 30/9/04	(E) 1/10 31/10/04	(F) 1/11 30/11/04	(G) 1/12 31/12/04	(H) 1/01 31/01/05	(I) 1/02 28/02/05	(J) 1/03 31/03/05	(K) II trimestre 2005	(L) III trimestre 2005
AV1	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV2	588	588	0	**0**	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BN1	0	624	2.215	**1.591**	68	70	181	68	70	181	68	70	181	319	322
CE1	20.083	12.938	12.647	**19.792**	1.758	1.549	7.612	0	0	4.234	0	0	3.102	1.537	0
CE2	50.415	36.476	33.507	**47.446**	4.572	1.212	8.453	1.158	3.360	8.787	319	162	8.776	10.177	528
NA1	113.332	83.457	164.241	**194.116**	0	0	51.157	0	0	61.690	0	0	47.210	35.850	0
NA2	44.563	31.463	37.214	**50.313**	0	0	18.210	0	0	19.076	0	0	10.561	2.466	0
NA3	37.439	14.757	28.134	**50.816**	6.761	0	16.206	0	0	11.731	0	0	5.762	11.344	0
NA4	27.755	12.008	16.028	**31.775**	0	0	7.844	0	0	7.844	0	0	7.844	8.243	0
NA5	25.763	29.715	74.829	**70.877**	871	198	22.368	344	0	20.765	818	4.159	12.506	11.403	0
SA1	25.011	19.476	24.120	**29.655**	0	0	6.836	0	0	12.636	0	0	4.486	5.802	0
SA2	17.841	13.982	13.951	**17.810**	0	0	7.438	0	0	5.661	0	1.240	3.064	1.300	0
SA3	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Factoring	362.790	255.484	406.886	**514.191**	14.032	3.029	**146.305**	1.570	3.430	**152.605**	1.205	5.631	**103.492**	**88.441**	850

DILAZIONI DI PAGAMENTO ACCORDATE DIRETTAMENTE DAI CREDITORI

CE1	11.874	7.917	4.458	**8.415**	1.314	239	2.660	372		2.547	372		911		
NA1	0	3.522	5.107	**1.585**	0	0	1.315	0	0	248	0	0	22	0	0
NA2	767	1.703	4.319	**3.383**	1.167	0	554	0	0	554	0	0	554	554	0
NA3	2.681	1.179	0	**1.502**	867	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0
NA5	68.154	22.953	82.317	**127.518**	24.675	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865	13.518	0	0	0	0
TOTALE	83.476	37.274	96.201	**142.403**	28.023	18.104	23.046	18.237	17.865	21.214	13.890	0	1.487	554	0

TOTALE GENERALE	446.265	292.758	503.087	**656.594**	42.055	21.133	**169.352**	19.807	21.295	**173.819**	15.095	5.631	**104.979**	**88.995**	850

ALLEGATO n. 3

Bozza di ACCORDO

* * * * *

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. ____ del _____

Le seguenti Aziende Sanitarie Locali _____

e _____

convengono quanto segue.

Premesso che

I sottoscritti creditori aderenti a _____ vantano nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione crediti scaduti da oltre _____ giorni;

Tale situazione, dovuta essenzialmente al ritardo con cui il Governo eroga quote consistenti del FSR, è comune alle strutture provvisoriamente accreditate per diagnostica e per prestazioni di riabilitazione, alle farmacie convenzionate ed ai fornitori di beni e servizi, e rischia di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in quanto causa di gravi disservizi con ripercussioni sul piano dell'efficienza dell'efficacia e della qualità delle prestazioni conseguenti a:

- Azioni di protesta delle categorie interessate con sospensione temporanea di attività;
- Manifestazioni sindacali da parte dei dipendenti delle strutture private per la mancata erogazione di competenze stipendiali;
- problematiche di carattere sociale e di ordine pubblico, a cui le Prefetture più volte sono state interessate;
- interruzione delle forniture di beni sanitari, non sanitari e dei servizi.
  aumenti dei prezzi delle forniture;
- una spirale di azioni legali, contenzioso e pignoramenti che aggrava di oneri le gestioni e comporta il "blocco fondi" presso i Tesorieri delle AASSLL e, quindi, l'impossibilità per le AA.SS. di programmare le risorse disponibili;

Per riequilibrare il sistema economico-finanziario, la Regione Campania si è dotata di strumenti di programmazione (Piano sanitario) ed ha adottato una serie di provvedimenti ed azioni (determinazione dei requisiti minimi strutturali e dei livelli di spesa per le strutture pubbliche ed accreditate, misure per il contenimento della spesa farmaceutica; acquisizione di maggiori risorse finanziarie al sistema sanitario; piano di ristrutturazione del debito pregresso e costituzione della So.Re.Sa. S.p.A.).

Per fronteggiare l'emergenza finanziaria, sono state definite diverse intese tra Regione Campania, Aziende Sanitarie Locali e rappresentanti di categoria, per bloccare e/o estinguere il contenzioso, limitare l'aggravio sulla gestione delle Aziende Sanitarie Locali di maggiori oneri per spese legali, onorari ed interessi, e per trasferire alle strutture p.a. le risorse finanziarie necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi sanitari e le forniture di beni, con il ricorso allo strumento della dilazione dei pagamenti, regolamentato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni: deliberazioni n. 2013 del 30 maggio 2003 e n. 57 del 23 gennaio 2004;

L'Associazione _____ ha manifestato il proprio interesse ed ha rappresentato la disponibilità dei propri associati a transigere le proprie ragioni di credito, e ad aderire a procedure analoghe a quelle previste dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale, sulla base della seguente proposta di dilazione:

- durata della dilazione fissata in tre anni, con ammortamento del capitale a decorrere dal secondo anno, in otto rate trimestrali posticipate, ciascuna dello stesso importo capitale, e facoltà di rimborso anticipato, anche frazionato, senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l'estinzione anticipata, (quanto meno) a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo all'inizio della dilazione;

- rimborso degli interessi in via trimestrale posticipata; gli interessi saranno calcolati in misura variabile, pari al tasso di interesse dell'EURIBOR a tre mesi, divisore 365, per il numero dei giorni effettivi di esposizione, maggiorato di _____ (*lettere*) punti percentuali su base annua, franco di qualsiasi commissione, rilevato come media del mese precedente l'inizio del trimestre dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altra stampa specializzata;
- rinunzia da parte dei sottoscritti creditori a tutte le azioni legali in corso originate da ritardati o mancati pagamenti, nonché degli interessi maturati e delle spese di giudizio;
- sospensione fino al 30 giugno 2005 di ogni azione legale di recupero crediti derivante da ritardati o mancati pagamenti; per i crediti a tutto il 31/12/2003 la sospensione sarà sottoposta alla condizione risolutiva dell'avvenuto perfezionamento, entro il 31 dicembre 2004, degli atti transattivi con le AA.SS.LL., previa certificazione del debito da parte del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria;
- riconoscimento di interessi di mora, in caso di ritardato pagamento delle rate in scadenza, all'anzi detto tasso dell'EURIBOR maggiorato di _____ (lettere) punti percentuali su base annua, franco di qualsiasi commissione, maggiorato di un ulteriore punto percentuale su base annua a titolo di penalità per mora;

Considerato che le condizioni proposte comportano per le Aziende Sanitarie Locali un rilevante beneficio economico, finanziario e gestionale, per effetto di:

- riduzione di oneri per spese ed onorari su contenzioso;
- riduzione di costi e risparmio sugli interessi maturati e maturandi sulla convenzionata esposizione debitoria particolarmente gravosa anche alla luce del D.L.vo 231/2002;
- possibilità di programmazione delle risorse finanziarie, evitando i "blocco fondi" conseguenti alle azioni legali di recupero crediti;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

a) Il presente accordo intende porre le basi per una transazione, senza effettivo novativo, in relazione ad ogni posizione di debito - credito e pretesa, anche risarcitoria a qualsiasi titolo, connessa e legata ai crediti delle Imprese associate, nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità ai termini ed alle procedure di cui ai seguenti punti;
b) Oggetto della dilazione di pagamento sono tutti i debiti scaduti da…….a……
Ai soli fini del presente accordo le Aziende certificheranno il debito, su richiesta delle Imprese, entro 20 giorni, e negli importi certi, liquidi ed esigibili. Eventuale contenzioso in ordine alla quantificazione del predetto debito viene espressamente e consensualmente precluso dalla sottoscrizione del presente accordo;

Lo schema di atto transattivo dovrà prevedere:

- Pagamento del debito certificato dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria alle condizioni definite in premessa.
- Autorizzazione delle Aziende Sanitarie Locali alla cessione a terzi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili, oggetto degli accordi di dilazione triennale de quo, semprechè si tratti di un Istituto bancario ovvero intermediario finanziario riconosciuto a norma del D.L.vo dell'1.9.1993 n. 385 e s.m.i., ovvero di una società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99;
- Impegno dei creditori:

c) a rinunziare a tutti i procedimenti giudiziari in corso attivati per il recupero del credito vantato per le prestazioni rese e fatturate oggetto dell'accordo;
d) a rinunziare agli eventuali ricorsi e giudizi depositati e/o notificati e/o, comunque, in corso, e a non promuovere o proseguire azioni giudiziarie relative ad interessi da ritardato pagamento;
e) a rinunciare ad ogni pretesa a titolo di interesse di mora, rivalutazione monetaria, spese legali o altri costi e/o oneri in relazione all'ammontare certificato;
f) a sospendere fino al 30 giugno 2005 ogni azione giudiziaria per le prestazioni rese e fatturate non oggetto dell'accordo;
g) per i crediti a tutto il 31/12/2003 la sospensione di cui alla precedente lettera d) è sottoposta alla condizione risolutiva dell'avvenuto perfezionamento, entro il 31 dicembre 2004, degli atti transattivi con le AA.SS.LL. previa certificazione del debito da parte del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria.

I sottoscritti creditori e le Aziende Sanitarie Locali dovranno ottenere dai rispettivi difensori, prima della stipula degli atti transattivi, la rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 68 legge professionale n. 39/1977.

Napoli, lì _____ Letto, confermato e sottoscritto:

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____